

Franco Martino

La Corte di Appello delle Puglie Origini e trasferimento da Trani a Bari

Ricordo di alcuni processi dell'epoca: Petruzzelli-Messeni; Saponaro Vincenzo, parroco parricida; Gaetano Re David imputato di peculato.

Giuseppe Bonaparte con il decreto dell'8 agosto 1806 istituì i Tribunali di Lucera e di Trani. Quest'ultimo comprendeva anche la giurisdizione che faceva capo a Lecce.

Ne aveva dato l'annuncio fermandosi a Cerignola durante il suo viaggio di ritorno dalle Calabrie, sottolineando «che il sistema giudiziario allora praticato era vizioso, che la giustizia si apparteneva solo alla legge e non deve dipendere che da questa».

Con una precedente legge aveva abolito i feudi, sottraendo ai baroni le prerogative giurisdizionali di cui erano investiti enunciando che «tutte le Città, Terre e Castelli, abolita qualunque differenza, saranno governati secondo la legge del Regno. Tutte le giurisdizioni sinora baronali sono reintegrate alla legge dello Stato».

La prima grande riforma in chiave moderna del sistema giudiziario italiano, non doveva tardare a venire secondo i disegni innovatori del Bonaparte ed infatti l'11 giugno 1808 sotto la dizione «Della Organizzazione Giudiziaria» e con il N° 140 delle leggi dello Stato venne pubblicato il relativo testo.

L'ordinamento prevedeva tra l'altro la istituzione di Tribunali per ogni capoluogo di provincia, mentre i Tribunali di Appello furono quattro ripartiti per tre provincie: Chieti per l'Abruzzo; Altamura per Terra di Bari, Basilicata e Terra d'Otranto; Catanzaro per le due Calabrie e Napoli per le restanti provincie.

Le cronache dell'epoca raccontano delle difficoltà dei magistrati e degli avvocati per raggiungere le sedi di competenza e dalla mancanza di locali idonei all'amministrazione della giustizia.

La qual cosa fece ritardare l'entrata in funzione del nuovo codice, vale a dire del Codice Napoleone.

Come ancor oggi avviene, le riforme vengono varate senza rendersi conto dei reali presupposti per farle funzionare.

Ciò nonostante, con decreto del 12 dicembre 1808 vennero date disposizioni per l'inaugurazione dei nuovi Tribunali.

All'art. 6 di detto decreto si legge: «Il giorno 7 gennaio alle ore Dieci di Francia, sarà eseguita l'istallazione di tutti i Tribunali del regno. I membri che li compongono dovranno essere riuniti in locali destinati.

Nelle provincie dove vi è anche un Tribunale di Appello, questo sarà installato dall'Intendente, e dagli altri Consiglieri d'intendenza. Queste autorità si recheranno in grande uniforme e scortate da un distaccamento di truppa nei locali del Tribunale procederanno all'istallazione. Ne formeranno atto per essere registrato nella segreteria dell'Intendente e nella Cancelleria del Tribunale».

L'art. 7 invece dispone che «Gli Intendenti e i Procuratori Regi cercioreranno [sic!] col primo corriere il Ministero della Giustizia della eseguita istallazione. I Magistrati che non si troveranno presenti presteranno giuramento in pubblica udienza nelle mani del Presidente, indi saranno messi in esercizio».

Accadde che Bari, pur essendo stata designata sede di capoluogo di Provincia, non ebbe il Tribunale di prima istanza che fu istituito in Trani, mentre Altamura ebbe il Tribunale di Appello che come si è detto comprendeva oltre la Terra di Bari, la Basilicata e Terra d'Otranto.

Ogni provincia aveva anche il Tribunale Criminale nella stessa sede del Tribunale di prima istanza.

Per Bari naturalmente la sede era Trani.

La Corte Criminale di Trani ebbe anche, con decreto dell'8 luglio 1809, la competenza di Corte Speciale per i reati politici e di brigantaggio.

La Corte di Appello di Altamura, la prima in Italia, ebbe vita per circa otto anni.

Il Ministro dell'Interno il 23 settembre 1807 aveva comunicato al Duca di Canzano, Intendente Generale della Provincia di Bari «la volontà del Re che nella città di Trani risieda il Tribunale di prima istanza per la provincia di Bari e che nella città di Altamura risieda il Tribunale di Appello per le provincie di Bari, Terra d'Otranto e Basilicata».

Nessuna Corte di Appello ha mai avuto una giurisdizione così estesa.

La dizione vera e propria di «Corte di Appello», poi fatta propria da tutte le Corti italiane, ed ancor oggi in vigore, fu definitivamente conosciuta con il decreto del 29 maggio 1809.

Tre anni prima, l'8 agosto 1806 Altamura era stata scelta come capoluogo di distretto amministrativo dal quale dipendevano i Comuni di Grumo, Noci, Gravina, Acquaviva, Gioia del Colle, S. Eramo, Cassano.

Il Bonaparte era stato ad Altamura l'8 aprile 1807 durante il suo secondo viaggio in Puglia e in quella occasione anticipò la sua volontà di offrire alla città murgiana una istituzione di tanta importanza.

La scelta non fu certo determinata dalla sua posizione geografica né

per le sue tradizioni nel campo del diritto che, se pure di buon tenore, non si potevano certo definire esaltanti.

È da supporre che fu la fedeltà e il sacrificio dimostrato dagli altamurani durante l'aggressione alla città da parte delle milizie del Cardinal Ruffo nel 1799 a motivare tale provvedimento, sebbene tale motivo non fu mai ufficialmente esternato.

La cronaca dei tempi ci racconta che Altamura aveva ospitato e nascosto i più qualificati dissidenti alla monarchia borbonica, per cui fu punita e saccheggiata ferocemente.

Si trattò pertanto di un motivo politico ad orientare la scelta.

Il primo presidente della Corte di Appello di Altamura e quindi primo presidente delle Corti di Appello italiane in senso moderno fu il magistrato Grimaldi, mentre il Collegio era formato dai giudici Castaldi - Altobelli - Mangoni - Mazzei e De Conciliis.

Il Procuratore Regio si chiamava De Stefano.

Trani non gradì la scelta e non smise mai di brigare affinché l'importante istituzione fosse trasferita nel suo territorio.

Cosa che avvenne nel 1817 non appena i borboni con Ferdinando IV fecero ritorno a Napoli e ripresero il potere.

Da notare che la Corte di Appello di Altamura non venne mai ufficialmente abolita.

Accadde che nella nuova ripartizione delle sedi non se ne fece più cenno. Essa cessò di funzionare il 7 giugno 1817.

C'è da dire che Trani si era accreditata da secoli nel campo giuridico, ma non solo in questo, una fama di tutto rispetto.

Un centro di fervida operosità legato alla onnipotente monarchia di Spagna la quale per anni ne aveva plasmato gli umori, la mentalità, il costume. Un vivaio di energie intellettuali e artistiche.

Il torto fatto a Bari pur capoluogo di provincia dall'8 agosto 1806, e quindi sede della Intendenza, si protasse nel tempo per decenni.

La rivalità tra Bari e Trani e gli intrighi posti in essere dalle rispettive deputazioni per potersi far assegnare importanti istituzioni pubbliche, meriterebbero un capitolo a parte.

Tagliata fuori definitivamente Altamura, la contesa tra Bari e Trani continuò oltre il secolo diciottesimo.

Sta di fatto che, nonostante non si contino le ambascerie degli amministratori baresi a mezzo delle quali «si andava ad umiliare al Sovrano i desideri del Comune», Trani fu sempre confermata sede di Corte di Appello.

Anche Re Vittorio Emanuele dovette riconoscere che Trani in campo nazionale rappresentava un punto di riferimento di grande interesse oltre che giuridico, storico e letterario, sicché, quando si trattò di introdurre il nuovo regolamento giudiziario, istituendo i Tribunali Circondariali,

aggregò alla Gran Corte Civile della città, la provincia di Capitanata, tolta a Napoli, formando così quella che si chiamò Corte di Appello delle Puglie.

Nel 1899 la Corte di Trani con l'aggiunta di una quarta sezione penale, divenne per importanza e prestigio la terza d'Italia, dopo quelle di Napoli e Palermo.

Bari doveva attendere il 23 marzo 1923 per surclassare Trani nel campo della giustizia, ottenendo da Mussolini la sede definitiva della Corte.

Solo nell'aprile 1862 Bari ottenne il suo Tribunale Circondariale del quale fece parte anche il distretto di Altamura.

L'inaugurazione avvenne l'8 maggio 1862. Il Presidente del primo Tribunale di Bari fu Mauro Samarelli; Procuratore Regio: Francesco Zaccaria.

Nel maggio 1864 a Bari toccò anche una sezione di Corte di Assise con il nome (estrema mortificazione per i baresi) di «Corte straordinaria del Circolo di Trani da sedere nella città di Bari».

Il destino di Bari e la sua egemonia in Puglia maturò sotto la spinta degli eventi politici.

La sua evoluzione sociale, civile, culturale ed economica, fu lenta, ma decisa sino a farne un centro naturale di convergenza di esperienze, di interessi e di iniziative.

La Gazzetta di Puglia del 2 ottobre 1923 dedicò alla inaugurazione della Corte di Appello di Bari ampio spazio.

Vi sono riportate minuziosamente le varie fasi della cerimonia con il tono trionfalistico dei tempi.

Grande risalto fu dato ai telegrammi del Re e di Mussolini, alle autorità presenti e agli oratori che intervennero, nonché al ricevimento che ne seguì nella sede municipale.

Tra gli oratori ricordiamo l'Avv. Giuseppe Capaldi che parlò a nome del Consiglio dell'Ordine, l'Avv. Felice Chironna, presidente del Consiglio di disciplina, l'Avv. Raffaele Bovio che portò il saluto dei cittadini e l'Avv. Cav. Uff. Giuseppe Lembo segretario politico del Fascio.

Ringraziò, a nome dei magistrati, il Procuratore Generale Cav. Uff. Perfetti.

Il Comune era retto da un Commissario, tale Cav. gr. croce Camillo De Fabrillis.

Con l'istituzione della Corte di Appello, Bari aveva raggiunto un traguardo rincorso come si è detto, per oltre un secolo, assumendo un'immagine più dinamica e più interessante, più sprovvincializzata come si addice ad un capoluogo di regione, in pratica un vivaio di talenti che formò magistrati e avvocati insigni e di statura nazionale.

Il distretto lavorò intensamente lasciando traccia di sapiente giuri-

sprudenza secondo le antiche tradizioni del Mezzogiorno degna di grandi giuristi che hanno contraddistinto il nostro passato.

Il Foro di Puglia divenne ben presto punto di riferimento e centro di attenzione, ricco, come si diceva allora di «principi del pensiero e della parola». Foro dotto e gentile, sempre per usare espressioni dell'epoca nel quale spiccavano da protagonisti avvocati come l'on. Leonida Colucci, Gennaro Venisti, Antonio Adamucci, Luigi Milella, Michele Squicciarini, Giuseppe Capaldi, Giuseppe Capruzzi, Raffaele Bovio, Giuseppe Lembo, Re David e tanti altri.

Il 1930, a sette anni dalla sua istituzione, il distretto della Corte contava 257 uffici di Conciliazione e 68 Preture con 29 sedi distaccate.

Con la creazione di nuove provincie anche Taranto e Brindisi ebbero il loro Tribunale.

Gli affari del Tribunale di Bari iscritti a ruolo in quell'anno furono circa 4000 e vennero pronunciate 2000 sentenze.

I giudizi per l'annullamento di matrimoni e separazioni furono complessivamente 7113, 6 per disconoscimento di paternità, uno solo per ricerca di maternità.

I ruoli della Corte di Appello segnarono 1289 cause nuove. Ne furono decise 1083.

Questioni di rilevante importanza la Corte dovè affrontare in materia di proprietà immobiliare dovendo decidere l'efficacia degli Statuti Murattiani del 1813 e 1814.

Ne conseguirono massime fondamentali per disciplinare i rapporti tra Statuti e Regolamento edilizio, tra le quali va segnalata quella riportata dalla sentenza 8 novembre 1929 nel processo Valenzano c/ Turco ed altri.

Anche il settore del lavoro (la Magistratura del Lavoro fu istituita con la legge del 3 aprile 1926) ebbe un'attività intensa per quei tempi con 825 cause di cui 398 conciliate e 201 decise.

Si trattava di materia nuova disciplinata da varie leggi non ancora accorpate in un vero e proprio Codice del Lavoro.

Fra le più importanti massime proclamate dal Pretore del Lavoro di Bari dell'epoca è da ricordare quella che decise «essere incompetente la Magistratura del Lavoro a conoscere delle controversie di lavoro tra le associazioni sindacali riconosciute e i loro dipendenti».

Sul punto non esistevano precedenti e la decisione poi venne confermata in sede di appello.

Nel settore penale il primo posto toccava ai reati contro il patrimonio, furti e rapine.

Al secondo posto le lesioni volontarie e i «delitti di lingua» come venivano definiti i reati per diffamazione e ingiurie.

Poche le denunce per procurati aborti, 35 nel 1929. Ma i casi do-

vevano essere molto di più se si tiene conto degli ambienti e della complicità con la quale veniva procurata la interruzione della gravidanza.

Rilevanti invece gli omicidi volontari spesso di straordinaria gravità come patricidi, uxoricidi e fratricidi.

Furono 7011 i procedimenti penali istituiti dalla Sezione d'Accusa.

24857 procedimenti penali invece furono espletati dai Pretori nel 1929. 5777 quelli giunti dinanzi i Tribunali e 1586 dinanzi la Corte di Appello.

Le cause giunte dinanzi la Corte di Appello nello stesso anno furono 118 con 100 condannati.

Anche la delinquenza minorile rappresentava un tormento per la magistratura dell'epoca, materia regolata da leggi speciali e quindi quanto mai delicata e gestita con comprensibile difficoltà.

Le leggi speciali erano varie e numerose e rappresentarono sempre un cruccio per i magistrati che dovevano interpretarle ed applicarle con senso della misura tenendo conto della gravità delle trasgressioni che andavano dalla semplice contravvenzione a delitti veri e propri.

Uno dei processi affrontati dalla Corte di Appello di Bari sul quale vale la pena soffermarsi brevemente, di notevole spessore sia per la vicenda in se, sia per i personaggi che in qualità di parti e di patrocinatori ne furono protagonisti, sia per i temi di diritto dibattuti, fu quello avviato nel gennaio 1929 in prima istanza, tra Emanuele Petruzzelli e i Messeni-Petruzzelli.

Il processo, che la stampa intitolò subito «la causa dei milioni», aveva come oggetto l'impugnazione del testamento rilasciato da Onofrio Petruzzelli, che con il fratello Antonio era proprietario del noto Teatro (oggi purtroppo al centro di un'altra e non meno complicata vicenda giudiziaria di stampo criminale). Il documento fu esibito dal nipote Emanuele figlio della sorella di Onofrio, Maria vedova Messeni, e scritto su carta intestata del Gran Hotel Croce di Malta di Montecatini-Bagni che così recitava: «Lascio mio solo erede mio nipote Emanuele Messeni» segue firma e data: 12 settembre 1928 - Onofrio Petruzzelli.

Gli effetti di tale documento secondo le cronache dell'epoca, furono paragonate ad un vero e proprio terremoto che scatenò nella famiglia Petruzzelli-Messeni, una delle più note e facoltose del barese, una contesa senza precedenti.

Il fratello di Onofrio e i nipoti, difesi dall'Avv. Pietro Capruzzi e da Alfredo De Marsico che all'epoca insegnava diritto penale nella Università di Bari, convennero dinanzi il tribunale Emanuele Messeni Petruzzelli per sapere se intendeva servirsi dell'olografo.

La risposta fu affermativa, sicché gli attori proposero formale querela di falso contro il testamento del 12 settembre 1928.

Emanuele fu difeso dagli Avvocati Antonio De Palma e Gaetano

Re David di Bari e Vincenzo Ianfolla di Napoli.

Fu disposta perizia calligrafica e il collegio dei periti concluse a maggioranza, vale a dire la maggioranza dei tecnici optò per la autografia del testamento, la minoranza per la falsità del contenuto e di parte della data, mentre vennero riconosciute di mano del Petruzzelli le parole componenti la firma e altra parte della data.

Il Tribunale con sentenza del 14 luglio - 17 settembre 1931 rigettò la querela di falso.

Raccolgo queste notizie in modo sintetico da uno scritto del Prof. Franco Cipriani pubblicato su *Il Foro Italiano* del 1992, intitolato «Giuseppe Chiovenda e il Teatro Petruzzelli».

I soccombenti proposero appello eccependo la violazione del giudicato non avendo il Tribunale tenuto conto nella propria sentenza interlocutoria della richiesta della prova per testi, ammettendo solo la perizia.

La Corte di Appello di Bari ritenne fondata l'eccezione e con sentenza del maggio 1932 ammise la prova per testi degli appellanti e quella contraria dell'appellato.

Avverso questa sentenza, Emanuele Messeni Petruzzelli propose ricorso per Cassazione e fu in questa fase del processo, su suggerimento di De Marsico, come racconta Cipriani, che gli attori officiarono il Prof. Giuseppe Chiovenda.

Il grande processualista che all'epoca aveva sessant'anni preparò una memoria di ventidue pagine.

Nelle more però la prova per testi dinanzi la Corte di Appello fu espletata. I testi adottati da Emanuele furono 61. L'esito positivo della prova suggerì a Emanuele la rinuncia al ricorso per Cassazione.

Gli appellanti naturalmente non si acquietarono e sempre difesi dal Chiovenda convennero Emanuele davanti la Corte di Appello di Bari per sentire emettere i provvedimenti definitivi.

E finalmente il 6 novembre 1933 si celebrò quella che fu definita una memorabile udienza che ebbe Chiovenda come massimo protagonista.

Il *Giornale d'Italia* così riporta l'avvenimento: «Questa mattina, dinanzi alla prima sezione della nostra corte d'appello, presieduta dal grand'uff. Denza, relatore consigliere comm. Greco, si è iniziata la discussione della causa per la famosa eredità del defunto Onofrio Petruzzelli, ammontante a diversi milioni. Le parti erano patrocinate: per i fratelli Messeni Petruzzelli, dagli avvocati prof. Chiovenda, Porzio e Capuzzi; per l'Emanuele Petruzzelli dagli avv. prof. Ianfolla e on. Re David.

Per i fratelli Messeni il prof. Chiovenda ha precisato che la sua parte ha inteso sempre di confermare la materiale falsità testamentaria, adducendo a riprova il falso intellettuale, non potendosi concepire un testamento plenario a favore di Emanuele Messeni Petruzzelli da parte del defunto. Ha pregato la corte su uno di questi tre punti: discutere

soltanto la falsità testamentaria, omettendo ogni altra discussione; discutere tutta la causa; rinunciare alla discussione orale presentando, nel termine di dieci giorni, comparse scritte sulla falsità o meno del testamento».

Cipriani, la cui caparbia e curiosità di studioso, portò a mettere le mani nel fascicolo di studio del Chiovenda, ci informa che questo processo definito oltre che «dei milioni» anche della «Bari-bene» si concluse con una transazione, come si addice a tutti i processi che muoiono stremati dalla vana ricerca della verità.

In definitiva Emanuele ebbe il Teatro e gli altri alcuni immobili e il diritto al palco.

L'intero processo durò cinque anni: pochi paragonati ai tempi di oggi, ma molti per allora.

La Corte di Assise di Bari celebrò il 1928 un processo che merita anche questo di essere ricordato se non altro che per il turbamento che provocò nella pubblica opinione e in particolare negli ambienti ecclesiastici.

Saponaro Vincenzo di cinquant'anni, parroco di Noicattaro uccise il proprio genitore con un regolo di ferro e un coltello.

Il parricida fu difeso da Enrico Ferri professore di diritto penale alla Università della Sapienza di Roma, celebre soprattutto perché ispiratore e guida della scuola positivista.

La giuria lo mandò assolto per incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, la qual cosa suscitò non poche polemiche.

All'epoca la Corte di Assise era allogata in un'aula piuttosto cupa e severa al piano terra del vecchio Palazzo di Giustizia.

Sedeva come Presidente il magistrato Camassa Comm. Francesco, mentre svolgeva le funzioni di Pubblico Ministero il Cav. Uff. Denza Ludovico.

Per la cronaca ricordiamo il verbalizzante del processo Primo Cancelliere Cifarelli Cav. Uff. Gaetano, nonno di Corrado che ancor oggi svolge le mansioni di dirigente di cancelleria presso la Corte di Appello di Bari.

La giuria, composta da dodici giurati, secondo la normativa introdotta con il Codice di procedura penale del 1913 (Ministro di Grazia e Giustizia Finocchiaro Aprile), svolgeva un ruolo decisivo nel senso che ad essa toccava deliberare sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato.

Il Presidente infatti, concluso il dibattimento, ed allontanati tutti dall'aula tranne un difensore di parte civile e un difensore del reo, poneva ai giurati i quesiti che il caso richiedeva.

Nel processo in questione la domanda rivolta ai giurati fu duplice ovvero se il Saponaro, imputato di parricidio, avesse o meno compiuto il delitto e se, come sostenuto dalla difesa, lo avesse compiuto in stato di infermità mentale.

I giurati rispondevano trascrivendo su dei fogliettini un sì o un no.

Redatto il verbale, dopo la lettura del dispositivo che si uniformava totalmente al responso della giuria, i fogli venivano bruciati in un braciere.

Sempre per la cronaca va ricordato ai più giovani addetti ai lavori della giustizia, che il braciere premurosamente acceso da un usciere e dallo stesso tenuto in custodia, si trovava nel corridoio laterale dell'aula sul quale si affacciava sia la porta della gabbia dell'imputato sia la porta dalla quale transitava la Giuria e il Presidente.

La Giuria sedeva alla destra del banco presidenziale.

L'ingresso principale di accesso all'aula era riservato al pubblico e agli avvocati.

Particolare eco ebbe non solo in Puglia, il processo che vide sedere sul banco degli imputati Gaetano Re David, deputato del regno, amministratore e avvocato.

Un processo, la cui sentenza di primo grado del Tribunale Penale di Bari porta la data del 20 aprile 1934, che fece scalpore a livello nazionale sia per la notorietà e le qualità del protagonista, sia per la singolarità degli addebiti a quei tempi non del tutto ricorrenti, ma che a distanza di un cinquantennio avrebbero letteralmente invaso le cronache giudiziarie e quelle politiche italiane.

In pratica l'Avv. Gaetano Re David nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Bari, aveva contrattato con la Banca d'Italia la cessione all'Istituto di un edificio, già sede della banca stessa, la quale doveva trasferirsi in altro sito.

Il prezzo di vendita era stato concordato in lire un milione, ritenuto notevolmente vantaggioso in rapporto ai prezzi di mercato dei tempi, avendo la banca ridotto le primitive richieste.

A tale vantaggio, si aggiungevano facilitazioni di pagamento in quanto metà della somma doveva essere pagata all'atto della stipula e metà alla consegna dell'immobile.

Il Consiglio dell'Istituto deliberò di conferire allo stesso Presidente Re David il potere di stipulare il contratto e di riceversi il possesso e la consegna dello stabile.

Egli assicurò nella circostanza di aver chiesto la prescritta autorizzazione al Ministero della Educazione Nazionale, cosa che poi risultò non vera.

A seguito di ciò lo stesso Re David ordinava al Direttore della Segreteria la emissione di un mandato di L. 500.000 a lui intestato, mandato firmato dal Consigliere Avv. Domenico De Filippis, suo cognato e controfirmato da altro Consigliere Sante Cosentino.

Tale mandato venne esatto da esso Re David presso la locale sede

del Banco di Napoli.

Tanto avveniva il 15 luglio 1932.

Due mesi dopo il Re David ordinò ed ottenne l'emissione di altro mandato per L. 50.000, anche questo firmato dal cognato De Filippis e personalmente riscosso.

Nel contempo egli ritirava dal Banco di Napoli, certificati di rendita consolidati al 5% al portatore, di proprietà dell'Istituto che presiedeva, per un ammontare complessivo di L. 520.000 nominali.

Accadde che, riscossi i danari e ritirati i titoli, anziché provvedere alla definizione dell'acquisto dell'edificio del Banco di Napoli, li distrasse per far fronte a urgenti pagamenti ai quali si era personalmente obbligato.

In realtà pare che non si trattasse di debiti propri, ma di garanzie offerte al cognato De Filippis.

Sta di fatto che dopo un anno dalla stipula del preliminare, il Banco di Napoli era ancora in attesa di definire il rapporto e riceversi quanto pattuito.

Il Re David si giustificò con il fatto che non gli era ancora giunta l'autorizzazione ministeriale.

Autorizzazione che per il vero egli inoltrò solo il 12 giugno 1933.

Ripresi i rapporti con la Banca, Re David chiese e ottenne di poter corrispondere in due rate uguali l'importo convenuto, a sei e a dodici mesi con gli interessi del 5%.

I continui rinvii per la stipula definitiva del contratto però fecero venire a galla il pasticcio.

Il Re David venne convocato a Roma da un Ispettore del Ministero con il quale si incontrò in un albergo della città e al quale dové dichiarare che i titoli dell'Istituto ritirati si trovavano nella propria abitazione a Bari e che le somme dello stesso Istituto erano state depositate presso la sede di Roma della Banca d'Italia su di un conto corrente a se stesso intestato — disse — per difficoltà di ordine burocratico.

In un secondo colloquio con lo stesso Ispettore, il Re David si vide costretto finalmente a confessare di avere effettivamente distratte a suo favore le somme e i valori di cui innanzi.

Nella circostanza espose la grave condizione finanziaria in cui si era venuto a trovare per l'aiuto prestato al cognato e che unica sua speranza per la restituzione era rappresentata dai crediti professionali di notevole entità e garantiti da ipoteca che egli vantava nei confronti del multimilionario Cav. Messeni per l'assistenza prestata nel processo del Teatro Petruzzelli di cui abbiamo già parlato.

Questi i fatti per quali il nuovo Commissario dell'Istituto nel dicembre 1933 presentò a carico di Re David regolare denuncia.

Seguì il mandato di cattura e l'arresto.

Imputato di peculato continuato, comparve dinanzi il Tribunale per

essere dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato alla reclusione di due anni e mesi quattro e alla multa di lire quattromila, nonché alla interdizione dai pubblici uffici per anni due e al risarcimento dei danni alla Parte Civile, al rimborso delle spese alla stessa e alle spese processuali. Pene condonate.

Com'è facile capire si trattò di un processo eclatante che anticipò di decenni una serie, non ancora interrotta, di analoghi processi che ha visto i cosiddetti «colletti bianchi» sedere sul banco degli imputati per reati contro la pubblica amministrazione. Nomi eccellenti allora come oggi.

Il processo si protrasse in Corte di Appello e in Cassazione, anche a seguito di impugnativa del Pubblico Ministero, ma la sentenza fu sempre confermata.

Re David fu difeso brillantemente dall'Avv. Andrea Malcangi, capostipite di una famiglia tranese di grandi avvocati che riporta alla nostra memoria Vittorio, il cui ricordo è a noi tanto caro e tanto vicino, penalista insigne e uomo di alte qualità chiamato negli anni sessanta a reggere la Presidenza Nazionale dell'Ordine Forense.

Abbiamo tracciato sia pure frettolosamente le tappe che hanno portato a Bari la Corte di Appello.

Abbiamo altresì colto l'occasione per fornire alcuni dati statistici per chi voglia porsi un raffronto tra un'epoca non molto lontana e la realtà attuale e ricordare alcuni processi, tra i tanti, di cui si è occupata la giustizia barese.

Si tratta di materie e di temi tanto estesi e importanti che non possono essere racchiusi in un breve saggio.

E purtuttavia dai cenni innanzi riportati balzano considerazioni di grande rilievo storico, vale a dire che in Puglia sono state poste le premesse e affinati gli strumenti per una moderna organizzazione della giustizia.

Il diritto moderno, attraverso le codificazioni francesi e borboniche, ha avuto come centri di elaborazione dottrinale e giurisprudenziali le Corti di Altamura - Trani e Bari.

In più la prima Corte di Appello in senso moderno è nata in Terra di Bari.

Un patrimonio quindi di inestimabile valore culturale e tecnico di cui spesso ci dimentichiamo e di cui siamo stati espropriati con evidente violenza soprattutto alla storia.

La nobiltà di toga, oggi pressoché scomparsa, era un simbolo che va ascritto ad onore e vanto degli avvocati e dei magistrati meridionali.